



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO -

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA
SENTENZA N° 5126/2022
R.G.N. 3403/2022
TRON. N°

Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Marco Bottino ha pronunciato all'udienza del 11.11.22 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3403 R.G. Lavoro 2022



RICORRENTE

E

Orefice Generator s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giovanni Zucca e Luca Crotta

CONVENUTO

OGGETTO: licenziamento illegittimo

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art. 1, comma 47, l. 92/12, poi convertito in corso di causa in ricorso ex art 414 cpc, con ordinanza di mutamento di rito del 27.5.22, gli istanti, dipendenti della convenuta dal 25.5.20 al 3.12.21, hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità del **licenziamento per giusta causa** adottato nei loro confronti dalla convenuta con lettera del 3 dicembre 2021.

I predetti lavoratori, in precedenza, avevano impugnato - con ricorso ex art. 700 cpc istaurato presso questo Tribunale e rubricato al n. rg. 12319/21 - il loro trasferimento, comunicato con lettera del 13.9.21, dall'unità produttiva di Caivano Pascarola, ove erano assegnati, all'unità produttiva di Sestu (Cagliari).

Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord con ordinanza ex art. 700 del 4.1.21, confermata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dichiarava illegittimo il trasferimento dei predetti lavoratori.

Nelle more del succitato procedimento cautelare, in data 19.11.21 la Orefice generator s.r.l. comunicava ai ricorrenti la seguente contestazione disciplinare: assenza ingiustificata a fare data dal 4.10.21 data di operatività del trasferimento dalla sede di Pascarola alla sede di Sestu.

I lavoratori fornivano in data 29.11.21 le loro giustificazioni consistenti tra l'altro nella concomitante impugnazione del provvedimento di trasferimento, ritenuto illegittimo.

In data 3.12.21 la convenuta comunicava ai ricorrenti il licenziamento per giusta causa, stante il perdurare della assenza.

Rinviando in questa sede alla lettura dell'ordinanza ex art. 700 cpc emessa da questo Tribunale in data 4.1.22 per la descrizione dei fatti e degli "antefatti" della presente vicenda, con il presente ricorso vengono allegati i seguenti motivi di impugnazione:

- violazione degli artt. 4 e 5 l. 223 del 1991, norma applicabile al caso concreto in quanto il trasferimento ed il successivo licenziamento, come già esposto dal giudice cautelare, erano riconducibili alla nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva 98/59/CE;
- illegittimità dei licenziamenti quale diretta conseguenza dell'illegittimità dei trasferimenti, violazione del principio di buona fede
- illegittimità dei trasferimenti per assenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto la tutela piena reintegratoria di cui all'art 18 dello statuto dei lavoratori applicabile al caso concreto in forza di una clausola presente nei contratti di assunzione ed hanno concluso in via gradata come in ricorso indicato.

Parte convenuta eccepiva la incompetenza territoriale per essere competente il tribunale di S.M.C.V. essendo il contratto stato stipulato a Caserta o il Tribunale di Cagliari, sede dell'azienda, non potendosi considerare il criterio della "dipendenza" dell'azienda quale è addetto il lavoratore o presso la quale ha prestato la propria opera, essendo trascorsi più di sei mesi dalla cessazione della operatività della sede di Pascarola.

Nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso essendo l'inadempimento del lavoratore ingiustificato in quanto il trasferimento dei lavoratori era conseguenza di una legittima scelta imprenditoriale consistente nella volontà di chiudere l'unità produttiva di Pascarola.

All'odierna udienza svolta nella modalità della trattazione scritta, la causa veniva decisa.

Nel merito, il ricorso va ritenuto meritevole di accoglimento per quanto segue.

Va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto il trasferimento ad altra sede dei lavoratori è avvenuto in data 13 settembre 2021 e l'impugnativa del licenziamento è avvenuta il 10.3.22 non risultando elasso il termine di sei mesi tra la presentazione della domanda giudiziale e il trasferimento dell'azienda.

Passando all'esame del merito, va rilevato che nell'ambito del procedimento d'urgenza instaurato dai ricorrenti, procedimento recante il n. 12319/2021 R.G., i trasferimenti disposti con comunicazione del 13.9.21 (che appaiono il presupposto dei licenziamenti disciplinari adottati, in quanto fondati sull'ingiustificata assenza dei lavoratori nella sede di Sestu a seguito del trasferimento dalla sede di Pascarola) venivano dichiarati illegittimi da questo Tribunale con ordinanza del 4.1.22, provvedimento il cui contenuto è pienamente condiviso da questo Giudicante. I licenziamenti irrogati il 3.12.21 costituiscono diretta conseguenza dei provvedimenti di trasferimento in Sardegna del 13.09.2021.

Una volta dichiarato illegittimo il trasferimento dei lavoratori, viene meno anche la giusta causa del licenziamento: l'assenza ingiustificata.

La società convenuta ha provveduto, infatti, a contestare ai ricorrenti l'assenza ingiustificata a partire dal 08.10.2021 sino al 19.11.2021 (data di invio della lettera di contestazione disciplinare) presso il sito di Sestu (CA) cui erano stati trasferiti.

Pertanto, una volta verificata, accertata e dichiarata l'illegittimità dei trasferimenti del 13.09.2021 la diretta conseguenza è l'illegittimità, *ipso iure*, dei licenziamenti impugnati con il presente ricorso.

Quanto alle conseguenze dell'accertata illegittimità, vi è l'accesso dei ricorrenti alla tutela della cd. reintegra attenuata di cui all'art. 18 comma 4, L. n. 300/70 riguardante le ipotesi di insussistenza materia e/o giuridica della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Ciò anche in ragione del principio della cd. ragione più liquida adottato nel caso di specie ai fini della decisione del presente giudizio (ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 8309/2020), stante il carattere



assorbente della cd. insussistenza materiale del fatto contestato rispetto agli altri motivi di illegittimità del licenziamento fatti valere dal ricorrente.

Va, dunque, disposta la reintegra dei lavoratori nel proprio posto di lavoro e, specificamente, nelle mansioni da ultimo impegnate ed esercitate in via costante, prevalente e continuativa al momento del licenziamento.

Tenuto conto del disposto di cui al comma 4, art. 18, L. 300/1970, che prescrive anche la corresponsione al lavoratore di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito dal momento del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra con il limite massimo di 12 mensilità, essendo trascorsi oltre 12 mesi dalla data dell'illegittimo recesso, va condannato il datore al pagamento, in favore del lavoratore, ad un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita da ciascun lavoratore, così come desumibile dalle buste paga allegate e prodotte da ciascuna parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato ed integrato dal D.M. 37/2018.

P.Q.M.

il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato il 3.12.21 per insussistenza del fatto contestato ai sensi del art. 18, co. 4, l. 300/1970; per l'effetto, condanna parte resistente alla reintegra dei lavoratori ricorrenti nel posto di lavoro con assegnazione alle mansioni da ultimo eseguite in via costante, prevalente e continuativa.

Condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore dei lavoratori, di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita.

condanna parte resistente alla refusione integrale delle spese del presente grado di giudizio, quantificate nella misura di € 3.766,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione.

Aversa, li 11.11.2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino

